

INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO, proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani – Trascrizione dell'audizione svolta il 27 settembre 2018 dal Presidente dell'ANM Francesco Minisci davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Vi ringrazio ancora una volta per aver coinvolto l'Associazione Nazionale Magistrati nel dibattito parlamentare relativo a alle proposte di modifica legislativa.

Io vorrei prima di tutto fare una considerazione di tecnica legislativa, di coordinamento tra norme, esaminando un po' i due disegni di legge. Il giudizio abbreviato evidentemente non è ammesso soltanto nell'udienza preliminare che è quell'ipotesi base prevista dall'articolo 438 del codice di rito, ma anche a seguito del giudizio immediato, che a seguito dell'introduzione del cosiddetto "immediato cautelare" (i nuovi commi 1 bis e ter del 453 introdotti nel 2008) questa forma di immediato è diventata l'ipotesi più diffusa nell'esperienza giudiziaria. Soprattutto è diventata l'ipotesi più diffusa per i fatti di maggiore allarme sociale, per i fatti più gravi, per i fatti, ad esempio, per cui è previsto l'ergastolo. Mi riferisco in particolare al caso di omicidio aggravato, perché sostanzialmente poi di quello parliamo maggiormente.

In genere, per i reati puniti con l'ergastolo si procede in stato di custodia cautelare, quindi si procede con il giudice immediato cautelare: istituto ormai diffusissimo perché consente di saltare l'udienza preliminare e di arrivare in tempi rapidi al dibattimento o al giudizio abbreviato. Quindi questa necessità di coordinamento ci deve essere. In questo nuovo, ipotetico articolo 438 occorrerebbe richiamare anche l'articolo 458, cioè l'abbreviato in caso di giudizio immediato, altrimenti si giungerebbe al paradosso che nel caso di abbreviato a seguito di udienza preliminare, quindi di esercizio dell'azione penale con rito ordinario non sarebbe possibile l'abbreviato, nel caso di immediato cautelare che riguarda la maggior parte dei casi di reati puniti con l'ergastolo sarebbe possibile l'abbreviato. E questo sotto il profilo della tecnica legislativa.

Andiamo però un attimo alle ricadute processuali di una tale modifica.

Facciamo una premessa: anche in caso di giudizio abbreviato oggi è possibile applicare l'ergastolo, ricorrendo le condizioni che tutti conosciamo e che non vado qui a ripercorrere.

Partiamo quindi da questo presupposto. Abbiamo però un problema: mi riferisco in particolare a quelli che potremmo chiamare per intenderci "maxiprocessi", i processi di criminalità organizzata. Molto spesso vi è un omicidio in questi casi, magari un omicidio accaduto diversi anni prima, di cui parla un collaboratore di giustizia (poi ci andremo ai

collaboratori di giustizia perché c'è una ricaduta anche sotto quel profilo); c'è dunque un omicidio, un collaboratore di giustizia ne parla dopo diversi anni, nel frattempo si sviluppano le indagini e questo omicidio poi si accompagna a una serie di altri reati (associazione mafiosa, articolo 74 quindi associazione a delinquere legata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, interposizioni fittizie di beni) perché riguardano la operatività di quel gruppo criminale che ha commesso l'omicidio magari aggravato dal nuovo 512 bis, dall'ex articolo 7 della legge 203 del 1991, l'aggravante mafiosa. Quindi vi sono 30, 40, 50 persone che rispondono di questi reati, dieci, quindici delle quali (perché c'è una commistione, mandanti, esecutori, palo ecc.) che rispondono anche dell'omicidio oltre che di tutti gli altri reati.

Se vi è la preclusione del giudizio abbreviato in questi casi (nell'omicidio basta la premeditazione per far scattare questo omicidio come punito con l'ergastolo) arriveremmo alla conseguenza che si giungerà a un dibattimento per 40-50 persone le quali non potranno fare il giudizio abbreviato nemmeno per l'associazione mafiosa, per l'interposizione fittizia di beni, per l'estorsione, per lo spaccio di sostanze stupefacenti perché vi è questa connessione con l'omicidio che ci precluderà questa possibilità.

Se il problema maggiore del nostro sistema (lo diciamo tutti) del processo penale sono le lungaggini, in questo modo noi non accorciamo ma evidentemente stiamo allungando i termini con dibattimenti che quindi dureranno molto tempo, con dibattimenti appesantiti dalla presenza di numerosi soggetti che non hanno potuto fare il giudizio abbreviato per molti dei reati, perché c'è questo reato di omicidio aggravato che ce lo impedisce.

Questo è un primo profilo.

Andiamo ad altre ricadute: il caso del soggetto che confessa un omicidio aggravato per cui è previsto l'ergastolo, ma che chiama in causa altri soggetti, che quindi fa delle chiamate in correità. Se questo soggetto che ha confessato, che ha offerto un contributo all'autorità giudiziaria per addivenire agli altri responsabili, non potrà fare il giudizio abbreviato, continuerà a chiamare in causa gli altri soggetti? Dobbiamo farcela questa domanda perché viene meno ogni forma di premialità connessa (deflattività e premialità) questa articolazione del giudizio abbreviato, connessa proprio alla ratio sottostante al giudizio abbreviato. La tendenza in qualche modo è verso la premialità per chi collabora e mi riferisco al ddl anticorruzione. Si parla di premialità se chi contribuisce all'accertamento dei fatti chiamando in causa gli altri deve essere premiato, in questo caso andiamo verso una direzione evidentemente opposta.

Andiamo ai collaboratori di giustizia, perché un problema significativo si porrà proprio in riferimento ai collaboratori di giustizia, che rendono dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Lo sbarramento normativo che si avrà (è chiaro che quasi tutti i reati di mafia sono connotati da quelle aggravanti che fanno scattare l'ergastolo) comporterà l'impossibilità del rito abbreviato e dunque la celebrazione del dibattimento anche nei confronti di quel collaboratore di giustizia per il quale occorre aggiungere poco nel corso addirittura di un abbreviato, nel corso di un dibattimento, ma il dibattimento lo dovremo svolgere comunque sentendo tutti i testimoni, trascrivendo tutte le intercettazioni, analizzando in dibattimento tutte le consulenze e le perizie, perché quel collaboratore di giustizia non potrà accedere al rito abbreviato. Quindi un processo che si può chiudere agevolmente con il rito abbreviato per questo soggetto si dovrà andare a dibattimento.

Allora se il maggiore problema del nostro sistema sono le lungaggini, vediamo senza opportuni correttivi io non so quale può essere la soluzione, ma certo così come è strutturata comporterà questi problemi. A quel punto, ad esempio, il collaboratore di giustizia potrà godere solo della diminuzione prevista dall'ex articolo 8 della legge 203 del 1991 ma non dell'altro aspetto di premialità rappresentato dal giudizio abbreviato.

Andiamo a qualche altra considerazione. La richiesta di giudizio abbreviato secondo questa nuova formulazione potrà essere avanzata subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o alla individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

Tutti e due i disegni di legge prevedono questa modifica con piccole differenze. Come abbiamo detto prima, il reato più diffuso per il quale è previsto l'ergastolo è quello di omicidio aggravato essendo rare altre ipotesi nella pratica giudiziaria, nella nostra esperienza. Il tema che si pone, parlando proprio di omicidio, non è quello di un reato diverso o di una diversa qualificazione del fatto: l'omicidio quello è. I disegni di legge parlano di diversa qualificazione del fatto di un reato diverso. Quello su cui occorre focalizzare l'attenzione è quello delle circostanze, cioè del fatto diversamente circostanziato perché è quello che fa scattare le aggravanti tali da non consentire l'abbreviato o la sussistenza più o meno di queste aggravanti: ad esempio se il nesso teleologico con un altro reato, l'utilizzo del mezzo insidioso su cui effettivamente si può discutere, la premeditazione, solo per citare alcune aggravanti. Quindi focalizzare l'attenzione soprattutto sulle circostanze del fatto, e non sul fatto. L'omicidio, come dicevo, raramente consente una diversa qualificazione del fatto.

I commi 2 e 3 del nuovo articolo 438 bis del ddl 460 consentono di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in due ipotesi: quando il fatto risulta diverso nel corso dell'istruttoria, viene modificato a norma dell'articolo 416 dal pubblico ministero e quando il decreto che dispone il giudice viene emesso per un fatto diverso da quello per cui è stato richiesto rinvio a giudizio tale da non potere essere punito con l'ergastolo. Quindi in questa nuova qualificazione giuridica escludendo alcune aggravanti la fa il giudice per l'udienza preliminare

La prima previsione in qualche modo fa venir meno proprio in radice la ratio dell'istituto con il suo intento deflattivo perché potrà capitare che si sia arrivati alla fine dell'istruttoria dibattimentale, quindi abbiamo svolto tutto il dibattimento. A quel punto il pubblico ministero procede ex articolo 516 e allora quale decisione allo stato degli atti? L'istruttoria l'abbiamo svolta tutta e quindi viene meno la natura del giudizio abbreviato, la deflazione che deve essere connessa allo stesso giudizio abbreviato.

La seconda previsione, quella che prevede che il giudice modifichi, escluda una aggravante, quindi rinvii a giudizio per un reato diverso da quello per cui era stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio. Può ritenersi conforme alla ratio della riforma dell'istituto, l'imputato viene messo nelle condizioni di accedere al rito abbreviato, rito che non aveva chiesto in precedenza perché la qualificazione giuridica originaria non glielo consentiva. Sostanzialmente vengono in qualche modo salvaguardati quei due cardini del giudizio abbreviato che sono la premialità e la deflattività.

Un'ultima considerazione: il tema della Corte di assise, la competenza della Corte di assise. Io, giudice per l'udienza preliminare ammetto il rito abbreviato e rinvio alla Corte di assise. È una norma che, diciamo, snatura totalmente il rito abbreviato prevedendo una nuova forma di questo giudizio di competenza del giudice del dibattimento, senza che però

vi sia stato alcun mutamento delle condizioni nel corso del procedimento o nel corso dell'udienza preliminare. Quella era la contestazione, quella la valutazione del giudice per l'udienza preliminare e si va a giudizio con la medesima qualificazione giuridica dei fatti. Incide naturalmente significativamente sulla funzione deflattiva del rito in quanto lo svolgimento del processo davanti alla Corte di assise comporta tempi e anche moduli organizzativi incompatibili con la ratio del giudizio abbreviato, che viene così snaturato. Con questo istituto si tiene conto solo della premialità del rito ma non della sua funzione deflattiva. Sinceramente non comprendo la ratio di questa modifica che può essere considerata se vogliamo un ibrido all'interno del sistema: io che ammetto l'abbreviato rinvio al giudice del dibattimento. Viene meno l'oralità e la formazione della prova in dibattimento, principi che poi connotano e giustificano, se vogliamo, la giurisdizione dei giudici popolari, i quali si troveranno a dover valutare atti e non testimonianze. Un giudizio, lo si diceva anche prima, in camera di consiglio quale l'abbreviato davanti alla Corte di assise, con la conseguenza che si intaseranno i ruoli delle Corti di assise, le quali dovranno così svolgere processi di tutti gli omicidi volontari non aggravati (anche l'omicidio preterintenzionale, ad esempio) tanto da far scattare l'ergastolo e tutti quei maxiprocessi in cui è prevista l'inammissibilità dell'abbreviato, perché chiaramente le Corti di assise dovranno poi decidere anche su tutti gli altri casi di omicidio, tutti quelli per cui vi sono le aggravanti che fanno scattare l'ergastolo. Le Corti d'assise risulteranno quindi totalmente intasate. Quindi, profilo organizzativo e poi profilo di ratio che viene meno del giudizio abbreviato.

Due ultime considerazioni molto brevi perché se ne è parlato anche prima sulle circostanze. Le circostanze evidentemente devono in qualche modo servire a adeguare la pena al fatto: non possiamo quindi essere troppo rigidi sulla applicazione delle circostanze.

In secondo luogo, è chiaro che non possiamo applicare la norma transitoria ai processi in corso perché evidentemente è una norma che ha dei significativi risvolti di natura sostanziale.